

8. AVVISO DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO (Imposte sui redditi, Iva)

L'avviso di accertamento integrativo viene emesso successivamente all'emanazione di un altro atto di accertamento, per cui, al pari dell'accertamento parziale, deroga al principio generale di unicità e globalità dell'atto di accertamento.

L'avviso di accertamento integrativo può essere emesso fino alla scadenza del termine ordinario per la notifica dello stesso e, oltre a possedere tutti i requisiti previsti in generale dall'art. 42, d.p.r. n. 600/1973, deve anche indicare in modo specifico, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso di cui l'Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza.

Normativa

Art. 43, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 57, co. 4, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Dottrina

MULEO, *Atti impositivi modificativi di precedenti e derive in tema di accertamento integrativo in carenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi*, in *Riv. dir. trib.*, 2010, II, 567.

PISTOLESI, *Quale sorte per gli accertamenti integrativi e modificativi?*, in *Riv. dir. trib.*, 2010, II, 387.

FICARI, *Autotutela positiva e riesame positivo nella reiterazione dell'attività di accertamento*, in *Boll. trib.*, 2011, 7, 549.

BAGAROTTO, *La frammentazione dell'attività accertativa ed i principi di unicità e globalità dell'accertamento*, Torino, 2012.

Giurisprudenza

Cass., Sez. trib., 8 maggio 2006, n. 10526, in *Corr. trib.*, 2006, 25, 1970, con nota di MARCHESELLI, *La sopravvenuta conoscenza di "nuovi elementi" ai fini dell'accertamento integrativo "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il presupposto per l'emissione di un accertamento integrativo è costituito, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.p.r. n. 600/1973, dal dato oggettivo della 'novità' degli elementi posti a base del nuovo atto. Tale evenienza, chiaramente, non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del 'materiale probatorio' già acquisito dall'ufficio"*.

Cass., Sez. trib., 4 agosto 2010, n. 18065, in *Dir. prat. trib.*, 2011, 4, 20713, con nota di BASILAVECCHIA, *Razionalizzato il concorso di atti impositivi*, “in tema di accertamento dell’i.v.a., requisito di legittimità per l’esercizio del potere integrativo o modificativo dell’accertamento già notificato al contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dall’art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è la conoscenza sopravvenuta di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso, come implicitamente emerge dalla considerazione che la stessa norma richiede, a pena di nullità, che l’atto integrativo indichi i nuovi elementi di fatto e gli atti e i fatti attraverso i quali l’Ufficio ne ha avuto conoscenza, adempimento che, evidentemente, assolve anche alla funzione di consentire un controllo sulla posteriorità dei fatti sui quali l’Ufficio fonda una nuova pretesa. Il requisito della novità è necessario anche quando l’avviso rettificato abbia avuto natura parziale perché la nozione di accertamento parziale non indica che l’oggetto sia limitato a singoli elementi, né che esso sia caratterizzato da provvisorietà rispetto a quello ordinario, ma soltanto, che in base alla formula normativa usata, l’imposizione è fondata su segnalazioni provenienti da determinate fonti di conoscenza (soggetti esterni all’Ufficio finanziario precedente) nonché implicitamente in grado, in forza di un cd. automatismo argomentativo, di fornire, in base ad una verifica elementare, gli elementi di contenuto dell’atto”.

Cass., Sez. trib., 3 aprile 2013, n. 8029, in *Il Fisco*, 2013, 24, 3713, con nota di TURIS, *Accertamento integrativo e sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi*: “l’accertamento integrativo può avvenire solo quando l’ente impositore dimostri la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ovvero il rinvenimento di elementi non noti né conoscibili all’atto dell’emanazione del primo atto. Questa regola è posta a salvaguardia dell’unitarietà dell’accertamento, dovendosi evitare l’inutile proliferazione di atti attraverso l’obbligo, da parte dell’amministrazione, di utilizzare subito, e nel medesimo contesto, tutti gli elementi a sua disposizione”.

Prassi

Agenzia delle Entrate, circolare 31 ottobre 2007, n. 60, in www.agenziaentrate.it (istruzioni operative da seguire per l’accertamento ai fini ired nei confronti delle società che hanno adottato il consolidato nazionale).

DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI
VIA [REDACTED] - [REDACTED]
(codice dell'ufficio [REDACTED])
Numero dell'atto : [REDACTED]

Alla Società [REDACTED]
con sede in [REDACTED]

rappresentata dal
Signor [REDACTED]
nato a [REDACTED] () il [REDACTED]
con residenza in [REDACTED] N [REDACTED] - [REDACTED] ()

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor [REDACTED]
nato a [REDACTED] (C) il [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED]
nella qualita' di rappresentante legale di
[REDACTED]

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
[REDACTED]
relativa all'anno 2008.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

*** MOTIVAZIONI ***

Il presente accertamento prende le mosse dalla segnalazione contenuta nel processo verbale di constatazione (di seguito anche PVC) per l'anno d'imposta 2011, redatto in data 24/05/2014 nei confronti della società XXX SRL (di seguito anche "La società"), dai verbalizzanti della Direzione Provinciale di [REDACTED] dell'Agenzia delle Entrate, e consegnato alla società nella persona del sig. [REDACTED] nella qualità di rappresentante legale della società.

Il presente provvedimento amministrativo motivato anche *per relationem*, fa riferimento ad un processo verbale di constatazione conosciuto dal contribuente, il quale, pertanto, è nella condizione di comprenderne appieno il contenuto e di poter eventualmente esercitare in maniera adeguata il proprio diritto di difesa.


Infatti, il suindicato PVC non viene allegato al presente atto, attesa l'avvenuta consegna alla parte. Tuttavia, lo stesso viene comunque in questa sede integralmente richiamato e condiviso ad ogni effetto di legge ed ai fini della motivazione, ai sensi degli artt. 42 del D.P.R. n. 600/73 e 3 della legge 241/1990.

Premessa

Il presente accertamento tiene conto degli esiti della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza i cui elementi istruttori, compendati nel PVC redatto in data 30/05/2013, sono stati oggetto di ulteriore approfondimento da parte dello Scrivente in sede di emanazione dei relativi avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, già notificati alla società in data 22/12/2013.

Successivamente, quest'Ufficio ha condotto ulteriore attività istruttoria relativa all'anno d'imposta 2011 (i cui risultati sono compendati nel citato PVC del 24/05/2014), attraverso la quale i verbalizzanti hanno riscontrato violazioni non solo con riferimento all'anno oggetto di controllo (ovvero il 2011) ma anche per l'anno 2008.

In riferimento a quest'ultimo anno d'imposta, infatti, i verbalizzanti hanno segnalato l'opportunità di procedere ad un riscontro dell'avvenuta deduzione ai fini IRES ed IRAP del costo pari ad € 1.225.000,00, operata dalla società in riferimento a presunte prestazioni di servizi rese da tre fornitori confronti della stessa. Dette prestazioni sono state ritenute afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti sia in sede di emanazione dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 2010, sia nell'ambito dell'ulteriore attività di verifica condotta da quest'Ufficio per l'anno 2011.



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

In relazione alle menzionate prestazioni di consulenza, la parte ha esibito tre accordi stipulati tra XXX e le Società YYY, ZZZ, HHH, e nello specifico:

- a) contratto di consulenza dell'11/02/2008 con la società YYY;
- b) scrittura privata del 17/12/2009 con la società ZZZ;
- c) contratto di consulenza datato 05/003/2007e stipulato tra la HHH e la società XXX;

Dall'esame congiunto degli accordi sopra decritti si evidenzia quanto segue.

Alle predette tre società, quali consulenti della società verificata è stato conferito l'incarico di rappresentare XXX nelle trattative commerciali intercorse con i clienti, oltre che trattare con clienti e fornitori, ricercare le migliori condizioni commerciali, affiancare la società nella scelta dei materiali, elaborare strategie di acquisto e vendita, assistere e tutelare gli interessi di XXX, predisporre, sempre in nome e per conto della società lettere/ricieste e documenti integrativi.

In buona sostanza, la società avrebbe affidato alle predette società l'attività di ricerca delle forniture dei vari materiali e la classificazione delle materie ferrose, l'analisi della concorrenza, dei territori di approvvigionamento e dell'andamento del mercato, la verifica (anche mediante indagini statistiche) dell'utilizzazione economica, la resa, l'impatto dei materiali e della possibile utilizzazione dei materiali.

1) Esiti delle interrogazioni effettuate al Sistema Informativo dell'A.T ed elementi di criticità emersi –avviso di accertamento emesso per l'anno 2010

Lo Scrivente Ufficio, già in sede di accertamento emesso per l'anno 2010, con riferimento ai rilievi contenuti nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 30/05/2013, ha provveduto ad effettuare alcune interrogazioni al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria al fine di trovare riscontro dell'attendibilità e veridicità delle prestazioni di consulenza asseritamente rese dalle società summenzionate

Tali indagini, di cui è stato già dato conto nel citato avviso di accertamento per l'anno 2010, hanno evidenziato che:

- 1) La società YYY, a partire dalla data del 02/01/20089, risulta essere un'impresa individuale esercente l'attività di commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento, cessata in data 24/12/2010. Il sig. [REDACTED] legale rappresentante della società risulta anche essere rappresentante legale di tre società formalmente ancora attive, tutte esercenti attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori. Per nessuna delle predette società

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

risultano essere mai state presentate le relative dichiarazioni fiscali (sebbene da interrogazioni effettuate alla CCIAA attive sin dal 2007 e ad oggi ancora attive);

- 2) La società ZZZ, risulta esercente l'attività di ristoranti e pizzerie ad oggi cessata. Dal 2008 non ha più presentato dichiarazioni.
- 3) La Società HHH, risulta esercente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami. A partire dal 2010 risulta cessata. Dal 2008 non ha più presentato dichiarazioni.

Tenuto conto delle indagini sopra richiamate, appare palese che, per quanto come nessuna delle società predette abbia mai potuto effettivamente svolgere l'attività di consulenza suindicata, oltre alla circostanza che le società si conducono, di tutta evidenza come dei *missing traders*, omettendo integralmente i propri obblighi dichiarativi e contabili.

Conclusioni

Tutto quanto sopra premesso, considerato che:

- non sono ancora intervenuti i termini di decadenza per l'azione accertatrice poiché i fatti, rilevati nel suddetto verbale, scaturiscono da precedente indagine in ragione della quale la Guardia di Finanza ha già trasmesso alla Procura competente apposita comunicazione di notizia di reato a carico del rappresentante legale della società verificata;
- il precedente accertamento n. [REDACTED]/2013 (notificato in data 22/12/2013) è stato emesso senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ex art. 41 bis del DPR 600/73;

quest'Ufficio, fatta salva la validità dell'atto n. [REDACTED]/2013 relativo all'anno 2008 accerta senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice nei termini previsti dall'art. 43 del

D.P.R. n. 600/1973

- ai sensi degli articoli 39, co.1, 40 e 41bis del D.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito imponibile pari ad € 1.225.000,00;
- ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 446/1997, un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP pari ad € 1.225.000,00;

ed irroga

ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 472/1997, così come novellato dal D.L. n. 98/2011,
convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

le sanzioni previste dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471/97 e dall'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 446/97 per infedele dichiarazione ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF4 Utile	420.860	420.860
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF17 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	234.148	234.148
RF19 Spese mezzi di trasp. inded., art. 164 del TUIR	53.327	53.327
RF20 Sval., minus. patr., sopravv. pass., perdite inded.	1.225	1.225
RF22 Ammortamenti non deducibili	32	32
RF32 Altre variazioni in aumento	8.885	8.885
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Costi a fronte di operazioni inesistenti accertati con il presente atto		1.225.000
Costi recuperati a tassazione con precedente atto n. [REDACTED]		900.000
RF33 Totale variazioni in aumento	297.617	2.422.617
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
RF54 Altre variazioni in diminuzione	3.633	3.633
RF55 Totale variazioni in diminuzione	3.633	3.633
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF56 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF33 - RF55)	714.844	2.839.844
RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	714.844	2.839.844
RF61 REDDITO	714.844	2.839.844
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.2 Reddito	714.844	2.839.844
RN6 col.2 Reddito imponibile	714.844	2.839.844
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	714.844	2.839.844
Imposta risultante	196.582	780.957
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	196.582	780.957
RN11 Imposta netta	196.582	780.957
RN15 Ritenute d'acconto	30.785	30.785
RN16 Totale crediti e ritenute	30.785	30.785
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	165.797	750.172
RN22 Acconti	70.214	
RN23 Eccedenza di versamento in acconto	2.106	
RN25 Imposta a debito	95.583	
MAGGIORE IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE ACCERTATA		584.375,00
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA CON PRECEDENTE ATTO N. [REDACTED]		247.500,00
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA CON IL PRESENTE ATTO (in euro)		336.875,00

DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI

Codice regione o provincia autonoma
Regione o provincia autonoma

08
Lazio

Valore della produzione netta accertata con il presente atto, (e conseguente maggiore imposta accertata) determinata come segue:

	DICHIARATO	ACCERTATO
SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
IC6 Totale componenti positivi	26.663.804	26.663.804
IC14 Totale componenti negativi	25.825.555	23.700.555*
SEZIONE IV - VARIAZIONI IN AUMENTO		
IC50 Totale variazioni in aumento	883	883
SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA		
IC61 Valore della produzione lorda	839.132	2.964.132
IC62 Deduzioni art.11, c.1, lett. a) D. Lgs 446	59.760	59.760
IC70 col.3 Valore della produzione netta	779.372	2.904.372
col.2 altre aliquote	779.372	2.904.372

*di cui - minori costi accertati con il presente atto: € 1.225.000,00;
- minori costi accertati con precedente atto n. [REDACTED] € 900.000,00

QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO

SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Codice Regione = [REDACTED]

Valore Produzione	779.372	2.904.372
Base Imponibile	779.372	2.904.372
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,82%	4,82%
Imposta netta	37.566	139.991

SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

IR22 Totale imposta	37.566	139.991
IR26 col.2 Acconti versati	18.347	
IR27 Eccedenza di versamento in acconto	539	
IR29 Importo a debito	19.219	

MAGGIORE IMPOSTA COMPLESSIVAMENTE ACCERTATA	102.425,00
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA CON PRECEDENTE ATTO N. [REDACTED]	43.380,00
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA CON IL PRESENTE ATTO (in euro)	59.045,00

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] - PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]**PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE**SANZIONI PREVISTE
MINIME MASSIME**

- 1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.

a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471
SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O
DELLA DIFFERENZA DI CREDITO

336.875,00 673.750,00

- 2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O, COMUNQUE, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA.

a) ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 15.12.1997 N. 446
SANZIONE AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE
IMPOSTA

59.045,00 118.090,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.


Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Ires	336.875,00
2 Irap	59.045,00
Cumulo materiale	395.920,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] - PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	336.875,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	67.375,00
- sanzione base	Euro	404.250,00
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	101.062,50
- Cumulo giuridico	Euro	505.312,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 505.312,50) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 395.920,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 395.920,00.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]****AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE****1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto
(Art. 15, comma 2 bis, dlgs n. 218/1997)**

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009, il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 31/12/2009 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/01/2010 e fino alla data del 24/12/2015 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	336.875,00
Interessi (fino al 24/12/2015)		76.636,76
TOTALE		413.511,76
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	59.045,00
Interessi (fino al 24/12/2015)		13.432,33
TOTALE		72.477,33
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	65.986,67
Spese di notifica	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 24/12/2015, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	131.973,33

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	395.920,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/12/2015 *	101.914,15
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	497.842,90

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 24/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

**3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)**

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di improcedibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: [REDACTED], e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] UFFICIO LEGALE

Via [REDACTED], [REDACTED]
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] - PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]**

- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED];
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009 il tasso del 2,75% (art. 20 del dPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 24/12/2015 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 24/12/2015 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2008	112.291,67
Interessi	9933		28.905,11

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

fino al 24/12/2015(*)			
Irap	9934	2008	19.681,67
Interessi fino al 24/12/2015(**)	9935		5.066,27
Spese di notifica	9400	2008	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 12,30593 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 2,15689 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati


IMPOSTE	131.973,34
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/12/2015 *	33.971,38
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	165.953,47

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 24/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] - PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

IMPOSTE	395.920,00
SANZIONE PER INTERO	395.920,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/12/2015 *	101.914,15
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	893.762,90

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 24/12/2015 fino alla data di versamento inclusa.

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza può essere contenuta anche nel reclamo;
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]****7) Riesame**
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	131.973,34
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/12/2015	33.971,38
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	165.953,47

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	13.276,28
TOTALE (*)	179.229,75

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

successivo al 24/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).

- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
 (Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	395.920,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/12/2015	101.914,15
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	497.842,90

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	39.827,43
TOTALE (*)	537.670,33

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 24/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
 (Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	395.920,00
SANZIONE PER INTERO	395.920,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/12/2015	101.914,15
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	893.762,90



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	71.501,03
TOTALE (*)	965.263,93

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 24/12/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

Via [REDACTED]
Stanza [REDACTED], piano [REDACTED], telefono [REDACTED]

Il presente atto si compone di 19 Pagine

e di n. allegati composto da n. pagine

Data

Timbro
Dell'Ufficio

Il Direttore Provinciale